

Allegato "G" all'atto repertorio n. 27328/8016

STATUTO della FONDAZIONE

Istituto Tecnico Superiore E.A.T. Eccellenza Agroalimentare Toscana

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore E.A.T. - Eccellenza Agroalimentare Toscana" a tempo indeterminato.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

La fondazione ha sede nella provincia di Grosseto.

Potranno essere istituite ulteriori sedi di erogazione.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti anche altrove al fine di svolgere attività di promozione e sviluppo della Fondazione stessa.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e

strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri della Giunta Esecutiva muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- ✓ ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA
- ✓ ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI FOLLONICA
- ✓ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BETTINO RICASOLI
- ✓ ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO VEGNI - CAPEZZINE
- ✓ ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIO DI FIRENZE
- ✓ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
- ✓ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARRARA - NOTTOLINI BUSDRAGHI
- ✓ ISTITUTO OMNICOMPRESIVO A. FANCANI - A.M. CAMAITI
- ✓ ISTITUTO SUPERIORE STATALE A. PACINOTTI
- ✓ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
- ✓ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
- ✓ CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
- ✓ CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
- ✓ CANTINA COOPERATIVA VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
- ✓ ORBETELLO PESCA LAGUNARE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
- ✓ PROVINCIA DI GROSSETO
- ✓ COMUNE DI GROSSETO
- ✓ PROVINCIA DI PISA
- ✓ COPERNICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
- ✓ I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI
- ✓ I.C. STUDIO SRL
- ✓ CESCOT AREZZO S.R.L.
- ✓ Banca della Maremma - Credito Cooperativo di Grosseto - Società Cooperativa
- ✓ FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
- ✓ SLOW FOOD TOSCANA
- ✓ GENIUS TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA
- ✓ CONSERVE ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
- ✓ ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO, GROSSETO E SIENA
- ✓ CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
- ✓ COORDINAMENTO DEI COLLEGI DEI PERITI AGRARI E PERITI

AGRARI LAUREATI DELLA TOSCANA

- ✓ AREZZO FORMAZIONE ABACO
- ✓ COLLEMASARI SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' AGRICOLA
- ✓ ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
- ✓ CONFAGRICOLTURA GROSSETO
- ✓ LA SCAPIGLIATA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
- ✓ ATHENA FOODS S.R.L.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono inoltre essere ammessi con qualifica di Partecipanti ulteriori figure professionali e/o di servizio il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 7 bis - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, dei consiglieri, del revisore ed in genere di tutti i componenti degli organi, per i loro rapporti con la fondazione, è quello comunicato al momento dell'ammissione o dell'assunzione dell'incarico.

A tal fine dovrà essere comunicato l'indirizzo postale, quello e.mail - ordinaria o certificata - e i numeri di fax e telefonici ove potranno essere inviate tutte le comunicazioni e/o convocazioni.

Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo a darne prova dell'avvenuta ricezione quali, a titolo esemplificativo, e.mail, PEC, fax, raccomandata A/R e simili.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel casi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i

seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di indirizzo
- b) la Giunta esecutiva
- c) il Presidente
- d) il Comitato tecnico-scientifico
- e) l'Assemblea di partecipazione
- f) il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Regolamento della Fondazione prevederà le norme atte a mantenere un equilibrio all'interno del Consiglio che tenga conto della rappresentanza territoriale e delle classificazioni rappresentative delle principali componenti della Fondazione stessa.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

I Consiglieri nominati nell'atto costitutivo restano in carica tre anni, mentre quelli nominati successivamente restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina.

E' consentita la revoca dei consiglieri, in ogni tempo e senza necessità di motivazione, da parte del socio rappresentato.

I consiglieri sono rieleggibili.

La cessazione dei consiglieri ha effetto dal momento in cui il nuovo consigliere è stato individuato od eletto.

Art. 10 bis - Modalità di consultazione scritta

Le decisioni del consiglio di indirizzo, salvo quanto previsto al successivo articolo 10 ter, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri ed al revisore al domicilio comunicato alla Fondazione.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

Le modalità ed i termini della consultazione scritta saranno disciplinati e dettagliati nel Regolamento

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della fondazione, nelle forme e nei tempi indicati dal Regolamento, i consensi della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 10 ter - Adunanze del consiglio di indirizzo

Il consiglio di indirizzo deve deliberare in adunanza collegiale in caso di richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri e nei casi eventualmente indicati nel Regolamento.

Il presidente convoca il consiglio di indirizzo mediante avviso spedito a tutti i consiglieri ed al revisore almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Può essere prevista anche una seconda convocazione, che dovrà tenersi dopo almeno un'ora.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri e le deliberazioni saranno sempre prese a

maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Presidente sarà affiancato da uno o più membri della Giunta Esecutiva muniti di delega per poterlo disgiuntamente sostituire nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento o necessità.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo, di cui uno è il Presidente, e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione.

Il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Leopoldo II di Lorena, che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore, e un rappresentante dell'Ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Sarà compito della Giunta Esecutiva di predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali sintetici delle riunioni dell'organo.

Qualora venissero a mancare uno o più membri della Giunta Esecutiva, toccherà al Consiglio di Indirizzo nominare il sostituto qualora siano venuti meno uno o più dei tre componenti di sua nomina, mentre spetterà all'Assemblea di Partecipazione la nomina del sostituto qualora sia venuto meno il componente di sua scelta.

In ogni caso il sostituto o i sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del componente della Giunta Esecutiva sostituito.

La Giunta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire con 2 (due) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e la data di svolgimento.

La Giunta delibera validamente a maggioranza assoluta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona designata a maggioranza dei presenti e delle

riunioni viene redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

Per la regolamentazione del Comitato scientifico si rimanda al Regolamento della Fondazione.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 13 bis - Deleghe e Procure

La Giunta Esecutiva potrà delegare alcuni propri poteri ad uno o più dei propri membri.

La Giunta Esecutiva potrà altresì rilasciare procure al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai responsabili d'area della Fondazione, concernenti le attività che saranno chiamati a svolgere.

Al Direttore Generale potranno essere concesse deleghe gestionali nell'ambito e con i limiti dell'art. 1708 codice civile.

Il Consigliere delegato potrà agire nell'ambito dei poteri a lui attribuiti in concorso o disgiuntamente rispetto alla Giunta Esecutiva qualora ci sia sovrapposizione di poteri.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve essere comunicata con almeno 8 (otto) giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso indicando il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Può essere prevista una seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci e le deliberazioni saranno sempre prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Assemblea di Partecipazione possono essere rappresentati con delega.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Per il Revisore legale dei Conti spetta il controllo del rispetto dei requisiti statutari in ordine sia ai soci fondatori che ai soci partecipanti.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo di componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla valutazione del Presidente del Tribunale di Grosseto.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale

di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

I soci si impegnano a ricorrere alla procedura conciliativa di un organismo iscritto nel registro ai sensi del D.Lgs n 28/2010 prima d'iniziare il procedimento arbitrale.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie, ad eccezione del Comitato Tecnico Scientifico e del Revisore dei conti che saranno nominati successivamente.

Art. 20 - Del Personale

La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Enti Fondatori o Partecipanti ed in quest'ultimo caso, con eventuale addebito dei costi sostenuti.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

F.to: Alfonso De Pietro

F.to: Antonella Baffetti

F.to: Tiziano Neri

F.to: Maria Beatrice Capecchi

F.to: Ugo Virdia

F.to: Cristina Cosci

F.to: Cesira Alessandra Venturi

F.to: Fabrizio Gai

F.to: Fabrizio Vivoli

F.to: Giuseppe Surico

F.to: Lucia Sarti

F.to: Santarelli Carlo

F.to: Genoveffa Carluccio

F.to: Grechi Benedetto

F.to: Tipa Carmelo Claudio

F.to: Lindo Bondoni

F.to: Andrea Di Benedetto

F.to: Umberto Lonardoni

F.to: Anna Colzi

F.to: Landini Mario

F.to: Silvano Giannerini

F.to: Vito Nicola Savino

F.to: Raffaella Grana

F.to: Rossi Enzo

F.to: Antonio Capone

F.to: Rabazzi Enrico

F.to: Alessandro Spatafora

F.to: Riccardo Bizzelli

F.to: Agostino Apolito

F.to: Antonfrancesco Vivarelli Colonna

F.to: Enrico Bonifazi

F.to: Tistarelli Fabrizio

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio